

ORIGINALE



TRIBUNALE DI TORINO  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice istruttore, dott. Giovanni Liberati, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.11.2010, ha pronunciato la seguente

<sup>1735</sup> **ORDINANZA** <sup>2010</sup>  
nella causa civile iscritta al n. ~~27886~~ del R.G. Civ. dell'anno ~~2008~~  
promossa da

**G** [redacted], rappresentata e difesa dagli Avvocati [redacted],  
[redacted], presso i quali è elettivamente domiciliata in  
Torino, [redacted], in forza di procura speciale in calce al  
ricorso introduttivo.

**RICORRENTE**

[redacted] **contro**  
S.p.a. [redacted] in  
persona del [redacted]  
[redacted], rappresentata e  
difesa dall'Avvocato [redacted], presso il cui studio in Torino, [redacted]  
[redacted], e elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale in calce alla  
copia notificata del ricorso introduttivo.

**CONVENUTA**

\*\*\*\*\*

1. Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., depositato il 18 giugno 2010, R. [redacted]  
G. [redacted] ha evocato in giudizio innanzi a questo Tribunale la S.p.a. [redacted],  
per il tramite della quale, come intermediaria finanziaria, essa ed il proprio coniuge  
defunto avevano disposto ordini di acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica  
Argentina e dalla PARMALAT, domandando:

. l'accertamento della nullità degli ordini di acquisto dei titoli e la condanna della  
convenuta alla restituzione delle somme investite;  
. il risarcimento del danno, nella medesima misura (sotto deduzione del valore delle  
azioni della Nuova PARMALAT e delle obbligazioni argentine), per la responsabilità  
contrattuale della convenuta.

2. Ha esposto di aver acquistato, il 14.12.2000, 19.000 obbligazioni PARMALAT,  
con tasso variabile e scadenza nel 2005, del costo complessivo di € 18.613,26, e che il  
proprio defunto consorte, S. [redacted], in comunione con il quale era contitolare di  
un deposito titoli presso la convenuta e di cui essa era l'unica erede, aveva disposto i  
seguenti ordini di acquisto di titoli emessi dalla Repubblica Argentina:

1. il 19.8.1999 di 10.000 obbligazioni al tasso dell'8.5% con scadenza nel 2004 al  
prezzo complessivo di € 10.079,94;

2. il 23.12.1999 di 21.000 obbligazioni al tasso del 10% e con scadenza nel 2004 al prezzo complessivo di € 21.735,07;

3. il 19.1.2000 di 20.000 obbligazioni al tasso del 10% e con scadenza nel 2004 al prezzo complessivo di € 20.607,76.

Il proprio consorte aveva, inoltre, sempre per il tramite della convenuta quale intermediaria finanziaria, acquistato anche i seguenti titoli emessi dalla PARMALAT:

4. l'11.10.2000 13.000 obbligazioni al tasso del 7% e con scadenza nel 2007 al prezzo complessivo di € 12.959,29;

5. l'8.11.2000 30.000 obbligazioni al tasso del 7% e con scadenza nel 2007 al prezzo complessivo di € 29.988,41;

6. il 4.1.2001 25.000 obbligazioni al tasso del 5,5% e con scadenza nel 2009 al prezzo complessivo di € 23.569,12.

3. In relazione a tali operazioni ed a sostegno delle proprie domande ha dunque prospettato la loro nullità in conseguenza della mancanza di un valido contratto quadro di negoziazione, per non essere sottoscritto dalla convenuta quello consegnatole dalla banca prima della instaurazione del giudizio, ed inoltre perché il Sezani non aveva mai concluso alcun contratto quadro; ha eccepito anche, in via di

subordine, la mancanza di ordine scritto in relazione all'ordine del 19.1.2000.

4. In subordine ha prospettato l'inadempimento della convenuta agli obblighi informativi propri dell'intermediario finanziario stabiliti dall'art. 21 Tuf e dagli artt. 26, 28 e 29 del regolamento CONSOB 11522 del 1998, tra cui la mancata consegna del documento generale sui rischi degli investimenti in strumenti finanziari, la violazione dell'obbligo di assumere informazioni dai clienti e di informarli per iscritto della inadeguatezza delle operazioni.

5. La convenuta, costituitasi con comparsa depositata tempestivamente, ha resistito a tali domande, affermando la adeguatezza degli acquisti contestati al profilo di rischio della G. e del suo defunto consorte, in quanto essi erano titolari di un rilevante patrimonio immobiliare, dell'ammontare di circa un milione di euro, costituito anche da titoli più rischiosi di quelli oggetto delle censure della attrice, tra cui azioni Fiat, Enel, Finmeccanica, Generali e Montedison, di cui le obbligazioni argentine costituivano solo il 4,4% e quelle PARMALAT il 5,37%.

6. Quanto alla eccepita nullità del contratto quadro per mancanza di sottoscrizione della banca ne ha contestato la rilevanza, in ragione del carattere relativo della nullità stabilita dall'art. 23 Tuf invocata dalla ricorrente.

7. Ha negato anche il dedotto inadempimento agli obblighi informativi ed affermato, comunque, l'assenza di relazione causale tra tali violazioni ed il danno conseguente al default della Repubblica Argentina ed a quello del Gruppo PARMALAT, assolutamente imprevedibili al momento della disposizione degli ordini contestati.

8. Ha poi contestato l'entità dei danni, sotto forma di minusvalenza, lamentati dalla ricorrente, in quanto dalle somme investite, pari a complessivi € 137.552,85, dovevano essere dedotte le somme percepite (pari a € 8.662,5 per i titoli argentini, oltre ad € 4.383,41 derivanti dai warrant assegnati a seguito della adesione alla offerta

pubblica di scambio promossa dalla Argentina, e ad € 12.920,61 per quelli PARMALAT, oltre ad € 4.580,32 derivanti dal warrant assegnati dal concordato PARMALAT), il valore attuale dei titoli e di quelli assegnati a seguito della offerta pubblica di scambio promossa dalla Repubblica Argentina (pari a € 51.698), il ricavato dalla vendita di parte di tali titoli (pari a € 6.035,49) ed i risarcimenti corrisposti alla ricorrente (pari a € 24.405,50), e dunque la somma complessiva di € 109.552,39, con la conseguenza che la minusvalenza subita dalla ricorrente risultava pari a soli € 28.000,46.

Ha infine eccepito il concorso colposo della G [REDACTED], con la conseguente necessità di ridurre il risarcimento eventualmente dovuto.

\*\*\*\*\*

9. Deve preliminarmente rilevarsi l'ammissibilità del procedimento sommario introdotto dalla attrice, di cui ricorrono i presupposti richiesti dal primo comma dell'art. 702 bis c.p.c., giacché la causa non sembra richiedere istruttoria, neppure sommaria, con la conseguenza che non occorre procedere con il rito ordinario, come sostenuto dalla convenuta (che peraltro non ha dedotto prove e neppure la ricorrente), potendo la controversia essere risolta sulla scorta dei documenti prodotti dalle parti.

10. Da questi, infatti, risulta che la G [REDACTED] ed il suo consorte S [REDACTED], ora defunto e di cui la convenuta non ha contestato la veste di unica erede della ricorrente, il 17.1.1992 avevano stipulato un contratto quadro per la negoziazione di valori mobiliari e la raccolta di ordini di acquisto, la cui copia prodotta dalla convenuta risulta priva della sottoscrizione della banca (cfr. il doc. 2 della convenuta).

La sola G [REDACTED] il 7.6.2000 concluse con la convenuta un altro contratto quadro di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, prodotto dalla ricorrente quale doc. 1, che anche in questo caso risulta sottoscritto dalla sola G [REDACTED] ma non anche dalla convenuta.

In forza di tale contratto la G [REDACTED] il 14.12.2000 dispose l'acquisto di obbligazioni PARMALAT FRN 98/2005 del valore nominale di € 19.000 con un esborso di € 18.613,26 (cfr. l'ordine ed il relativo fissato bollato prodotti in copia dalla ricorrente quali docc. 2a et 2b).

Il defunto coniuge della ricorrente, S [REDACTED], avendo precedentemente stipulato il suddetto contratto quadro con la convenuta, aveva disposto i seguenti ordini di acquisto di titoli emessi dalla Repubblica Argentina:

- il 19.8.1999 di obbligazioni al tasso dell'8.5% con scadenza nel 2004 al prezzo complessivo di € 10.079,94 e del valore nominale di € 10.000 (come si ricava dall'ordine di acquisto e dal relativo fissato bollato prodotti dalla ricorrente quali docc. 3a et 3b);
- il 23.12.1999 di obbligazioni al tasso del 10% e con scadenza nel 2004 al prezzo complessivo di € 21.735,07 e del valore nominale di € 21.000 (come si ricava dall'ordine di acquisto e dal relativo fissato bollato prodotti dalla ricorrente quali docc. 4a et 4b);

- il 19.1.2000 di obbligazioni al tasso del 10% e con scadenza nel 2004 al prezzo complessivo di € 20.607,76 e del valore nominale di € 20.000 (come si ricava dal relativo fissato bollato prodotto dalla ricorrente quale doc. 5).

Il medesimo Sozzani aveva, inoltre, sempre per il tramite della convenuta quale intermediaria finanziaria, acquistato i seguenti titoli emessi dalla PARMALAT:

- l'11.10.2000 obbligazioni al tasso del 7% e con scadenza nel 2007 al prezzo complessivo di € 12.959,29 e del valore nominale di € 13.000 (come si ricava dall'ordine di acquisto e dal relativo fissato bollato prodotti dalla ricorrente quali docc. 7a et 7b);

- l'8.11.2000 obbligazioni al tasso del 7% e con scadenza nel 2007 al prezzo complessivo di € 29.988,41 e del valore nominale di € 30.000 (come si ricava dall'ordine di acquisto e dal relativo fissato bollato prodotti dalla ricorrente quali docc. 8a et 8b);

- il 4.1.2001 obbligazioni al tasso del 5,5% e con scadenza nel 2009 al prezzo complessivo di € 23.569,12 e del valore nominale di € 25.000 (come si ricava dall'ordine di acquisto e dal relativo fissato bollato prodotti dalla ricorrente quali docc. 9a et 9b).

11. Deve dunque esaminarsi innanzitutto la domanda di accertamento della nullità di tutti tali ordini a causa della mancanza di un valido contratto quadro, non essendosi perfezionati, a causa della mancata sottoscrizione da parte della convenuta, né quello stipulato il 17.1.1992 da entrambi i coniugi S. [redacted] né quello concluso il 7.6.2000 dalla sola G. [redacted].

La ricorrente, infatti, ha eccepito la nullità di tali contratti a causa della mancata sottoscrizione da parte della intermediaria, in violazione dell'art. 23, terzo comma, Tuf, eccependo anche l'impossibilità di ratifica o convalida del negozio nullo e l'irrelevanza della sua produzione in giudizio da parte della convenuta, sia perché essa, domandando l'accertamento di tale nullità avrebbe, sia pure implicitamente, revocato la proposta contrattuale formulata con la sottoscrizione di tali contratti, sia perché, in ogni caso, il contratto avrebbe dovuto perfezionarsi prima della disposizione delle operazioni di investimento, con la conseguenza che le stesse sarebbe comunque viziate dalla mancanza, all'epoca della loro esecuzione, di un valido contratto quadro di negoziazione.

12. Occorre dunque osservare che, come accennato, il primo comma dell'art. 23 Tuf richiede a pena di nullità la forma scritta per i contratti relativi ai servizi di investimento (*"I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. .... Nei casi di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo."*), stabilendo, al successivo comma 3, che tale nullità può essere fatta valere solo dal cliente (*"Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente."*).

Si tratta, dunque, di una nullità relativa, o di protezione, essendo rimessa la sua rilevanza solo alla parte che l'ordinamento ha inteso proteggere con la previsione della forma scritta.

Occorre dunque al riguardo osservare che, come è noto, la nullità costituisce la forma più grave di invalidità negoziale, perché comporta la definitiva inidoneità dell'atto a produrre gli effetti suoi propri.

Essa si esprime nella valutazione negativa del contratto in relazione, ex art. 1418 c.c., ad una carenza strutturale, ovvero alla mancanza od impossibilità originaria di un elemento costitutivo o requisito legale di efficacia, all'illiceità della causa o dei motivi, ex art. 1345 c.c., alla contrarietà a norme imperative (e negli altri casi stabiliti dalla legge).

Secondo la dottrina tradizionale, infatti, l'invalidità si distingue in nullità o annullabilità a seconda che manchi uno degli elementi che la legge giudica essenziali o che tali elementi sussistano ma presentino un vizio.

La nullità può essere fatta valere mediante la relativa azione, che ha carattere meramente dichiarativo, ovvero di accertamento (a differenza dell'azione di annullamento che ha, invece, natura costitutiva), in quanto non tende a modificare la situazione giuridica esistente ma solo ad accertarla: la nullità opera, infatti, di diritto.

L'azione di nullità è, inoltre, imprescrittibile, ex art. 1422 c.c., a differenza dell'azione di annullamento che è soggetta a termine di prescrizione.

La nullità si configura, inoltre, come vizio insanabile, per cui il negozio nullo non può essere né convalidato né ratificato o confermato tranne alcune deroghe espressamente previste dalla legge (artt. 590 e 799 c.c.).

L'azione di nullità, peraltro, alla luce dell'art. 1421 c.c. che ne sancisce l'assolutezza, può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse ed è, altresì, rilevabile d'ufficio, ovvero senza necessità della domanda di parte, in qualsiasi stato e grado del giudizio (alla sola, nota, condizione che del contratto nullo venga domandato l'adempimento o debba, comunque, farsi applicazione ai fini della decisione, cfr., al riguardo e da ultimo, Cassazione civile, sez. III, 15 settembre 2008, n. 23674, Tibollo ed altro c. Gallo, in Giust. civ. Mass. 2008, 9 1363, a conferma di un consolidato orientamento).

Nel caso in cui, invece, il contrasto con l'ordinamento sia meno profondo è prevista la sanzione dell'annullabilità, derivante dall'inosservanza di regole che, pur dettate nell'interesse generale, mirano soprattutto a proteggere alcuni soggetti in particolare.

Il negozio annullabile produce dunque in via provvisoria i suoi effetti (c.d. efficacia interinale o precaria) e questi divengono definitivi solo nel caso di mancata impugnativa nei termini di legge.

L'annullamento può essere pronunciato, in particolare, solo su istanza della parte legittimata, in quanto è una forma di invalidità che tutela essenzialmente l'interesse del soggetto che si trovi in una posizione menomata a causa delle sue condizioni o della sua posizione individuale.

Per le caratteristiche evidenziate in ordine alla figura dell'annullabilità, la relativa azione presenta dei caratteri precisi che la distinguono da quella di nullità.

L'azione volta a far valere l'annullabilità, infatti, è costitutiva in quanto mira a modificare la realtà preesistente, eliminando l'efficacia provvisoria del contratto.

La parte legittimata a proporre l'azione di annullamento, inoltre, può, a differenza dell'ipotesi di nullità, confermare il contratto impugnabile attraverso uno specifico negozio, la convalida (espressa o tacita).

Caratteri comuni alle due patologie negoziali presenta la figura della nullità relativa, posta, cioè, a tutela di una sola delle parti del contratto, che cessa dunque di essere esclusivamente uno strumento di tutela dell'ordinamento in quanto tale, per divenire, al contempo, strumento sanzionatorio per una delle parti e di protezione per la controparte più debole.

Ne è conseguita una revisione della legittimazione e dell'interesse a far valere la nullità ed il rilievo è stato che non ha più ragion d'essere la nullità sanzionatoria del comportamento di entrambe le parti, in nome di un astratto ordine pubblico o di una norma imperativa.

Il rinnovato sistema di riferimento assume una concreta conformazione e si estrinseca in un ordine pubblico di protezione, alla cui attuazione meglio risponde il concetto di nullità relativa.

In questo quadro assume rilievo la nullità stabilita dall'art. 25 Tuf citato per la violazione della regola della forma scritta prevista per il c.d. contratto quadro di negoziazione.

Questo, infatti, come notato, deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità, rilevabile solamente da parte dell'investitore, con una limitazione, dunque, ad un solo dei contraenti della legittimazione a far valere la violazione del precetto.

La limitazione dei soggetti legittimati all'azione di nullità è, di regola, pregiudiziale, strumentale al ripristino positivo dell'ordinamento preesistente, che lo stesso soggetto legittimato ha interesse a ricostituire.

Da qui, come notato, si può in qualche modo instaurare una correlazione fra la legittimazione ad agire per la nullità e l'interesse del soggetto interessato al ripristino dell'ordinamento preesistente.

L'interesse protetto da tale norma, sul presupposto dello strutturale predominio di una delle parti, e cioè l'intermediario finanziario, può essere individuato nella esigenza di rendere avvertito l'investitore della particolare importanza dell'atto e di informarlo delle caratteristiche del rapporto che con tale contratto è disciplinato, oltre che dei beni che potranno essere oggetto delle disposizioni che impartirà, in attuazione di tale contratto.

Qualora, però, l'investitore, pur facendo valere tale nullità, non lamenti, come nel caso in esame, la lesione dell'interesse protetto da tale norma, non avendo dedotto né dimostrato una violazione degli obblighi informativi conseguente al mancato perfezionamento di tali contratto nella forma prescritta od una violazione da parte della convenuta delle disposizioni di tali contratti (non essendo stato affermato che la convenuta non si sia, nel corso dello svolgimento del rapporto, attenuta a tali disposizioni negoziali), non sembra possa dirsi leso l'interesse protetto da tale norma e, di conseguenza, rilevabile tale nullità.

Ciò, sul piano processuale, si traduce nella verifica della ricorrenza, in capo all'investitore, dell'interesse ad agire ed a dedurre tale nullità, che deve necessariamente essere correlato alla lesione dell'interesse protetto.

Tale verifica si rende necessaria proprio in relazione alla natura relativa della nullità, posta a presidio non già di un interesse generale di attuazione della legge, ma di un ordine pubblico di protezione, che se non risulta essere stato violato rende insussistente l'interesse del contraente protetto a far valere la nullità per difetto di forma.

Ora, benché la nullità stabilita dall'art. 23 cit. sia diretta, come accennato, a proteggere il contraente ritenuto più debole dalla posizione di strutturale predominio dell'intermediario, non pare ravvisabile una lesione attuale di un diritto dell'investitore ed un conseguente danno alla sua sfera giuridica quando al contratto quadro di negoziazione, pur non sottoscritto dalla intermediaria, quest'ultima abbia dato regolare e continuata esecuzione.

Applicando lo schema tradizionale della nullità ciò dovrebbe essere irrilevante, non essendo suscettibile di convalida o ratifica il negozio nullo.

Tuttavia nel caso della nullità di protezione stabilita dall'art. 23 Tuf, che è nullità relativa, occorre verificare, prima di dichiarare la nullità per difetto di forma, se alla violazione del precetto sia conseguita anche una violazione dell'interesse protetto, difettando, altrimenti, il presupposto dell'interesse ad agire che è condizione della tutela giurisdizionale.

Ciò in conseguenza della natura della nullità relativa, che non è solo strumento di tutela dell'ordinamento in quanto tale, ma anche strumento sanzionatorio per una delle parti e di protezione per la controparte più debole.

Se, dunque, quest'ultima non risulta essere stata lesa dalla violazione del precetto posto a presidio della sua posizione di contraente più debole, non sembra possa ritenersi che abbia interesse a far valere tale nullità.

13. Poiché, come evidenziato, la mancata sottoscrizione del contratto quadro di negoziazione da parte della intermediaria convenuta non ha determinato violazione degli obblighi informativi posti a carico della intermediaria nell'interesse dell'investitore e l'intermediaria ha dato regolare esecuzione al rapporto sorto da tale contratto e dallo stesso regolato, conformemente a quanto dallo stesso stabilito, non sembra ravvisabile una lesione dell'interesse protetto dalla norma fatta valere dalla G. che la legittimi a dedurre e far rilevare tale nullità, la quale infatti (come pure il S.) nell'ambito di tale contratto quadro ha disposto molteplici operazioni, con la conseguenza che le sue domande di accertamento della nullità degli ordini in conseguenza della mancanza di un valido contratto quadro debbono essere dichiarate inammissibili per difetto di interesse.

14. Infondata risulta la domanda di accertamento della nullità dell'ordine disposto dalla ricorrente il 19.1.2000 per difetto di forma scritta posto che, non avendo la ricorrente negato essere stato disposto tale ordine dal S., la mancata documentazione dello stesso in forma scritta non ne determina la nullità, prevista

dall'art. 23 Tuf citato solo per il contratto quadro, e richiesta solo di norma, e comunque non a pena di nullità, dal suddetto contratto quadro del 17.1.1992.

15. Fondata risulta invece la domanda subordinata di risarcimento dei danni per inadeguatezza delle operazioni.

Come è noto, l'art. 29 del reg. CONSOB 11522/98 invocato dalla ricorrente stabilisce al riguardo che:

*“Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. Gli intermediari autorizzati, quanto ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Quando l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”.*

Ne consegue, come accennato, che gli intermediari debbano specificamente segnalare l'inadeguatezza delle operazioni che comportino investimenti con rischio differente rispetto a quello dichiarato dai clienti e desumibile dagli investimenti precedenti e da tutte le altre informazioni in loro possesso, esigendo, per procedere all'esecuzione, apposito ordine scritto.

16. Ora, la convenuta ha affermato, come notato, la adeguatezza di tutte le operazioni contestate rispetto al profilo di rischio della attrice e del S [redacted] ed ai loro obiettivi di investimento, desunti dalla operatività pregressa e dalla composizione e dalla consistenza del portafoglio titoli.

Dall'estratto del deposito amministrato dei coniugi Sozzani prodotto dalla ricorrente quale doc. 6 si ricava dunque che alla data del 4.9.2000 su tale deposito si trovavano obbligazioni (BIRS, BTP, SAN PAOLO) per importi piuttosto significativi (€ 205.000 per le obbligazioni SAN PAOLO ed € 215.189,96 per i BTP), alcuni pacchetti azionari (9.166 CIR, 13 COMPART, 1.000 ENEL, 1.346 FIAT, 693 FINMECCANICA, 2.095 GENERALI, 8125 MONTEDISON, 81 ALLEANZA) e quote del fondo SAN PAOLO VEGA per un valore di € 43.676,57.

Nell'ambito di tale patrimonio mobiliare, che non sembra, alla luce della sua composizione e della operatività dei titolari, connotato da caratteri speculativi o da obiettivi di elevato rendimento, tenuto conto della non elevata consistenza dei pacchetti azionari e della natura di tali azioni (tutte di società italiane operanti in comparti diversi e di grandi dimensioni), gli acquisti di cui si controverte, da considerare nel loro complesso, stante la loro riconducibilità ad un unico patrimonio, paiono inadeguati.

Nel patrimonio dei coniugi S█████ non vi erano, infatti, obbligazioni emesse da paesi emergenti quali l'Argentina né corporate della rischiosità di quelle PARMALAT, con la conseguenza che gli acquisti di cui si controverte risultano inadeguati per oggetto.

Gli stessi paiono, inoltre, anche inadeguati per dimensione, stante la non modesta incidenza complessiva sia delle obbligazioni argentine (nelle quali venne investita la somma complessiva di € 52.422,77) sia di quelle PARMALAT (nelle quali vennero investiti complessivamente € 85.130,08), sul patrimonio dei S█████, e la ripetizione di tali investimenti a breve distanza l'uno dall'altro.

Proprio tale frequenza, in particolare, pare incompatibile con il profilo di rischio e gli obiettivi di rischio dei coniugi S█████, quale di desume dalla loro operatività, piuttosto contenuta e dunque non connotata da caratteri speculativi.

Ne consegue, mancando una espressa autorizzazione scritta, che la convenuta doveva astenersi dal darvi corso, con il conseguente obbligo risarcitorio della convenuta per il danno che ne è derivato alla G█████ (anche nella sua veste di erede del marito, S█████).

E' stato, infatti, affermato che " *Configurandosi l'inadeguatezza dell'investimento la banca, ponendola in essere, viola l'obbligazione di cui all'art. 29 reg. Consob 11522/98 che le impone di astenersi dal compiere la suddetta operazione, con la conseguenza che la violazione di tale obbligazione genera una responsabilità contrattuale risarcitoria della banca per i danni che sono conseguiti alla cliente dall'investimento posto in essere.*" (così Tribunale Milano, sez. VI, 22 gennaio 2008, n. 872, Giustizia a Milano 2008/210).

17. La convenuta deve, pertanto, essere condannata a risarcire alla ricorrente tutti i danni dalla stessa sopportati in conseguenza di tali acquisti, non parendo ravvisabili le condotte colpose concorrenti della ricorrente (o del Sozzani) prospettate dalla convenuta, ma invero non specificate.

Ciò rende superfluo l'esame degli altri profili di responsabilità posti a fondamento della medesima domanda risarcitoria.

18. Poiché la ricorrente ha contestato solo in modo generico il valore attuale dei titoli quale indicato dalla convenuta e non ha contestato i prospetti dalla stessa prodotti quale doc. 3, gli stessi possono essere presi a base per la liquidazione del risarcimento spettante alla G█████.

Non sembra, infatti, condivisibile l'affermazione della ricorrente secondo cui i risarcimenti dalla stessa percepiti a vario titoli a seguito di transazione con terzi (DELOITTE & TOUCHE, DEUTSCHE BANK, BANK OF AMERICA, CREDIT SUISSE) non possano concorrere a ridurre i danni dalla stessa subiti in conseguenza di tali investimenti, in quanto tali somme sono, pacificamente, state corrisposte in relazione a tali acquisti da soggetti in qualche modo coinvolti nelle vicende del Gruppo Parmalat e dunque possono concorrere, benché provenienti da terzi, a ridurre i danni subiti dalla ricorrente.

Ne consegue che la minusvalenza derivante dai titoli argentini risulta pari a € 13.584,72 e quella derivante dai titoli PARMALAT ad € 14.415,74, posto che, come accennato e come illustrato nei prospetti prodotti dalla convenuta quale doc. 3, dalle

somme investite, pari a complessivi € 137.552,85, devono essere dedotte le somme percepite (pari a € 8.662,5 per le cedole derivanti dai titoli argentini, oltre ad € 4.383,41 derivanti dai warrant assegnati a seguito della adesione alla offerta pubblica di scambio promossa dalla Argentina, e ad € 12.920,61 per quelli PARMALAT, oltre ad € 4.580,32 derivanti dal warrant assegnati dal concordato PARMALAT), il valore attuale dei titoli e di quelli assegnati a seguito della offerta pubblica di scambio promossa dalla Repubblica Argentina (pari a € 51.698), il ricavato dalla vendita di parte di tali titoli (pari a € 6.035,49) ed i risarcimenti corrisposti alla ricorrente (pari a € 24.405,50), e dunque la somma complessiva di 109.552,39, con la conseguenza che la minusvalenza subita dalla ricorrente risulta pari a complessivi € 28.000,46.

Ne consegue che la convenuta deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente tali somme a titolo di risarcimento del danno, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati dalla data di verifica del danno (e dunque dalla data della dichiarazione di default da parte della Repubblica Argentina, e quindi, pacificamente, dal 23.12.2001, e del Gruppo PARMALAT, e dunque dal 19.12.2003), trattandosi di un debito di valore, ed agli interessi di mora al saggio legale sulla somma rivalutata annualmente (cfr. Cass., 15411/2004 e, quanto alla debenza degli interessi, Cass., SS. UU., 6538/2010), dalla data della costituzione in mora, e dunque dal 6.10.2008 per le obbligazioni PARMALAT (data della risposta della convenuta, doc. 14 della ricorrente, non essendovi prova della ricezione della lettera di costituzione in mora del 9.6.2008, doc. 13 della G. [redacted]) e dal 22.6.2009 per le obbligazioni argentive, data di ricezione della lettera di costituzione in mora del 17.6.2009 (doc. 16a della ricorrente).

19. Il rigetto della domanda principale proposta dalla ricorrente costituisce motivo per compensare le spese processuali nella misura di 1/3, mentre i residui 2/3 delle stesse debbono essere posti carico della convenuta, in considerazione del maggior grado della sua soccombenza conseguente all'accoglimento della domanda subordinata proposta dalla ricorrente: esse vengono liquidate come da dispositivo, in base all'entità del credito risarcitorio della G. [redacted].

#### P.Q.M.

- Dichiara inammissibili per difetto di interesse attuale le domande proposte da G. [redacted] nei confronti della S.p.a. [redacted], di accertamento della nullità degli ordini di acquisto disposti dalla stessa G. [redacted] e da S. [redacted], ed anche quelle dipendenti di restituzione.
- Respinge la domanda di accertamento della nullità dell'ordine disposto il 19.1.2000 proposta da G. [redacted] nei confronti della S.p.a. [redacted] ed anche quella dipendente di restituzione.
- Dichiara tenuta e condanna la S.p.a. [redacted] a pagare G. [redacted], a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 13.584,72, con la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 23.12.2001 e con gli interessi di mora al saggio legale dal 22.6.2009 sulla somma rivalutata annualmente.

- Dichiara tenuta e condanna la S.p.a. [redacted] a pagare [redacted] G [redacted], a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 14.415,74, con la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 19.12.2003 e con gli interessi di mora al saggio legale dal 6.10.2008 sulla somma rivalutata annualmente.

- Dichiara compensate le spese processuali nella misura di 1/3.

- Condanna la S.p.a. [redacted] a rimborsare a [redacted] G [redacted] 2/3 delle spese processuali che si liquidano, per detta frazione, in Euro 172 per anticipazioni, Euro 52 per spese imponibili, Euro 1.454 per diritti, Euro 1.200 per onorari, oltre rimborso forfettario ex art. 14 t.p., c.p.a. ed i.v.a.

Così deciso in Torino, addì 20.1.2011

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Giovanni Liberati

II CASO.it

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

21 GEN 2011

Volume	_____	/A
Cronol.	5798/10	/A
Rapert.	742	/A